

**Rubrica:** Atti legislativi e diritti politici  
**Sottorubrica:** Iniziative e referendum  
**Data di pubblicazione:** KABTI 20.10.2022  
**Numero di pubblicazione:** PR-TI70-0000000015

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

## Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 18 ottobre 2022 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata:

---

### **“Per cure socio sanitarie e prestazioni socio educative di qualità”**

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono l'adozione della seguente Legge quadro sulle strutture socio sanitarie e socio educative:

#### **Art. 1 Scopo**

La presente legge ha come scopo di definire le condizioni quadro per il finanziamento degli enti socio sanitari e socio educativi sussidiati da parte del Cantone. Essa si applica anche alle strutture socio sanitarie e socio educative gestite direttamente dal Cantone.

#### **Art. 2 Ruolo di Cantone e Comuni**

Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi socio sanitari e socio educativi, in particolare in materia di strutture e di prestazioni.

Il Consiglio di Stato elabora le pianificazioni settoriali, sentendo i Comuni e gli interessati, per strutture ospedaliere e servizi ambulanze, case anziani e centri diurni, servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d'appoggio, enti socio educativi e per gli interventi sulle dipendenze, nidi e strutture extrascolastiche.

Il Gran Consiglio decide in merito agli indirizzi strategici delle pianificazioni settoriali.

#### **Art. 3 Condizioni di lavoro**

Le condizioni di lavoro devono ricevere l'approvazione del Cantone e devono favorire la qualità delle prestazioni degli operatori ed evitare l'abbandono precoce delle professioni

sociosanitarie e socioeducative, segnatamente attraverso il rispetto delle seguenti disposizioni necessarie per ottenere il finanziamento pubblico:

- il personale necessario per la presa a carico viene stabilito e verificato in modo trasparente e periodico dal Cantone dopo consultazione di esperti indipendenti e delle associazioni professionali: nel calcolo si tiene conto degli oneri per compiti amministrativi del personale sociosanitario e socioeducativo, come pure delle assenze per malattie, infortuni, congedi pagati e formazione continua;
- i contratti di lavoro di regola sono a tempo indeterminato: i contratti di lavoro su chiamata e a tempo determinato sono limitati a casi giustificati e notificati al Cantone e ai partner sociali;
- i salari sono stabiliti in base ad analisi scientifiche indipendenti delle funzioni, che vengono effettuate nei singoli settori e segnatamente: a) strutture ospedaliere e servizi ambulanze; b) case anziani e centri diurni; c) servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d'appoggio; d) enti socioeducativi e per gli interventi sulle dipendenze; e) nidi e strutture extrascolastiche;
- nel calcolo del finanziamento pubblico i salari sono riconosciuti, tenendo conto della classe e dell'aumento annuo (scatto) del personale;
- il picchetto svolto sul posto di lavoro conta come tempo di lavoro;
- le indennità orarie per lavoro notturno, in sabato e in festivo corrispondono ad un supplemento di almeno il 15% del salario orario medio della rispettiva funzione e ad una compensazione di tempo equivalente al 10% almeno della durata del lavoro svolto;
- l'orario di lavoro settimanale, la compensazione delle ore supplementari e straordinarie, i giorni liberi settimanali, le vacanze, i congedi per anzianità di servizio, i congedi pagati per la conciliazione famiglia-lavoro, i contributi per la frequenza nei nidi dei figli dei dipendenti e le condizioni pensionistiche sono al minimo quelli previsti dall'Ente ospedaliero cantonale;
- il tempo di lavoro deve essere registrato elettronicamente, deve includere il tempo di vestizione e deve comprendere il tempo di trasferta tra un luogo di lavoro e l'altro;
- in ogni settore è introdotto un sistema di prepensionamento con rendita ponte sostitutiva dell'AVS;
- in ogni settore è introdotto un sistema di supervisione e di sostegno al personale per situazioni critiche;
- in ogni struttura la partecipazione attiva del personale è favorita ai sensi della legge sulla partecipazione, in particolare sulle questioni organizzative;
- la contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro di settore è favorita ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro è richiesto;
- subappalti ed esternalizzazioni sono vietati, se conducono ad applicare condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle definite dalla presente legge.

#### **Art. 4 Diritti dei pazienti e degli utenti**

Il Consiglio di Stato definisce i diritti dei pazienti e degli utenti dei singoli settori e sostiene finanziariamente le associazioni che promuovono tali diritti e che tutelano pazienti ed utenti.

#### **Art. 5 Valutazione della qualità**

1. La valutazione della qualità delle singole strutture avviene ogni tre anni ad opera di un ente indipendente, scelto dal Cantone in modo trasparente, e concerne:

- la qualità delle prestazioni erogate;
- la soddisfazione di pazienti ed utenti;
- la soddisfazione del personale.

2. I risultati per struttura sono resi pubblici dal Consiglio di Stato.

#### **Art. 6 Organi di mediazione**

1. Il Consiglio di Stato istituisce uno o più organi di mediazione indipendenti, che sono accessibili gratuitamente a pazienti, utenti e relativi parenti o rappresentanti, nonché al personale.

2. L'organo o gli organi incaricati pubblicano annualmente un rendiconto.

#### **Art. 7 Commissione di controllo**

Il Gran Consiglio nomina una speciale commissione parlamentare di controllo, che redige annualmente un rapporto pubblico sul raggiungimento degli obiettivi pianificatori settoriali, come pure sul rispetto dei mandati attribuiti e dei contratti stipulati con gli enti e le strutture, segnalando eventuali problemi.

Il Consiglio di Stato, i Comuni, gli enti e le strutture collaborano con la commissione di controllo, mettendo a disposizione informazioni e documenti.

#### **Art. 8 Adeguamento delle leggi vigenti**

Le eventuali disposizioni contrarie alla presente legge contenute in altre leggi sono abrogate.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

---

**I promotori dell'iniziativa sono: Raoul Ghisletta**, Lugano (rappresentante) - **Alfio Aimi**, Capriasca - **Fausto Calabretta**, Biasca - **Samanta Cudazzo**, S. Antonino - **Romano Dominoni**, Lugano - **Wally Galasso**, Curio - **Adriano Merlini**, Porza - **Michela Pedersini**, Bioggio - **Stefano Testa**, Bellinzona - **Zenia Toniolo**, Bellinzona -- **Aldo Zwikirsch**, Minusio. La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora il diritto di voto sono autorizzati a ritirare la presente iniziativa.

Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 93 cpv. 2 LEDP).

La domanda di iniziativa legislativa può essere ritirata fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza (art. 103 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo:

20 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023

Bellinzona, 19 ottobre 2022 Cancelleria dello Stato

**Termine:** 100 giorni

**Scadenza del termine:** 28.01.2023